

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA MENSILE
ANNO XXXIII
a cura di
GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca
giusprivatistica nell'Università di Padova*

9/2017

 edicolaprofessionale.com/NGCC

Effetti della quietanza liberatoria su assegno bancario senza data

di Paolo Bontempi



Wolters Kluwer

difensori delle parti si estenda a quello contemplato dall'art. 5, comma 3^o, in quanto allo stato riservato al pubblico ufficiale appositamente autorizzato dalla normativa vigente, mentre si può certamente auspicare un intervento correttivo del legislatore, che possa estendere il potere di autenticazione dei difensori delle parti anche ai fini della successiva trascrizione degli accordi che contengano atti o contratti di trasferimento di diritti immobiliari, in quanto, come ha correttamente osservato il Tribunale di Roma sul punto «*la funzione della trascrizione del provvedimento o dell'accordo di assegnazione della casa coniugale è unicamente rendere opponibili ai terzi l'esistenza di tale vincolo, pertanto, una volta adempiuto l'onere pubblicitario, la parte assegnataria potrà validamente far valere il proprio diritto abitativo nei confronti dei terzi eventuali acquirenti del bene*» (TRIB. ROMA, 17.3.2017, *infra*, sez. III).

È utile sul punto segnalare la l. 22.05.2017, n. 81, in materia di «misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte ad agevolare l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» (il cosiddetto *jobs act* del lavoro autonomo), che ha inserito all'art. 5, la delega al governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche, delegando l'esecutivo ad adottare «*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche*», nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati. È pertanto auspicabile che in sede attuativa della legge delega, se approvata definitivamente dalle Camere, il governo possa intervenire anche in materia, sopprimendo la previsione di cui all'art. 5, comma 3^o, e quindi estendendo il potere di certificazione dei difensori delle parti dell'accordo di negoziazione assistita anche all'ipotesi in cui con il verbale di accordo le parti concludano uno dei contratti, ovvero compiano uno degli atti, soggetti alla trascrizione.

III. I precedenti

I precedenti in materia non appaiono ancora numerosi. Si segnala in senso conforme a quanto motivato dal Tribunale di Pordenone, il decr. della Sezione V del Tribunale di Roma, 17.3.2017, in www.osservatoriofamiglia.it e in www.altalex.com, che ha ritenuto che gli accordi di negoziazione assistita, contenenti trasferimenti immobiliari possono essere trascritti in virtù della sola certificazione dei legali delle parti. Ad avviso del Tribunale di Roma gli avvocati delle parti sarebbero gli unici soggetti abilitati dalla legge ad autenticare l'accordo raggiunto dai coniugi che si separano con lo strumento della negoziazione assistita e pertanto, «*attesa l'equipollenza tra accordo di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal p.m., ed il verbale di separazione consensuale sottoscritto in Tribunale, omologato, dovrebbe ritenersi che anche il primo possa essere trascritto, considerata l'identità della fonte (pattizia) e le medesime finalità di tutela perseguite*».

In senso contrario, e dunque conformemente a quanto stabilito dall'ordinanza di revoca della Corte d'Appello di Trieste, risultano essersi pronunciati il Tribunale di Catania, con decr. 25.11.2015, in www.federnotizie.it (che in www.edotto.com risulta datato 12.11.2015, ma ciò forse dipende dalla data di pronuncia in camera di consiglio e di successiva pubblicazione), il Tribunale di Genova, con decr. 29.03.2017, in www.federnotizie.it e in www.edotto.com quasi coevo a quelli di senso contrario emessi dal Tribunale di Pordenone e dal Tribunale di Roma, nonché il Tribunale di Napoli con decr. 20.1.2016, *ibidem*.

IV. La dottrina

Sulla specifica questione non si rinvencono interventi di dottrina.

▮ **Obbligazioni e contratti / Titoli di credito**

TRIB. CAGLIARI, 4.1.2017 – LUCHI G. *Un.* – Caseificio del Campidano s.r.l. (avv. Corda) – G. Pilloni (avv. Marcialis e Valentino)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – ADEMPIMENTO – QUIETANZA DI PAGAMENTO – PROVA DEL PAGAMENTO – CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE – REVOCABILITÀ – LIMITI – ERRORE O VIOLENZA – PROVA DELLA NON VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 1199 e 2732)

Il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod. civ., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ., la quale, essendo rivolta alla parte, produce gli stessi effetti della confessione giudiziale (artt. 1199 e 2732 cod. civ.). Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non allegghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza, essendo insufficiente dimostrare la non veridicità della dichiarazione.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – ADEMPIMENTO – PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO BANCARIO – EFFETTO LIBERATORIO – RISCOSSIONE – PROVA DEL PAGAMENTO – CONSEGNA – SUFFICIENZA – PROVA CONTRARIA – AMMISSIBILITÀ – ONERE DEL PRENDITORE – POSSESSO DEL TITOLO – SUFFICIENZA (cod. civ., artt. 1197, 1199 e 2697)

In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salvo diversa volontà delle parti, *pro solvendo*; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una *probatio diabolica*, in quanto, avuto riguardo alle leggi di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.

TITOLI DI CREDITO – ASSEGNO BANCARIO – DATA – REQUISITO ESSENZIALE – MANCANZA – NULLITÀ – TITOLO ESECUTIVO – ESCLUSIONE (r.d. 21.12.1933, n. 1736, art. 1; cod. proc. civ., art. 474)

L'assegno bancario privo della data di emissione è nullo per difetto di uno dei requisiti di legge e, dunque, non può valere quale titolo esecutivo.

dal testo:

Il fatto. I motivi. 1. Con atto di citazione a comparire all'udienza del 25 ottobre 2011, la Caseificio del Campidano s.r.l. (in breve, di seguito, il Caseificio) ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14-15 aprile 2011, contenente l'intimazione di pagare in favore di Giuseppe Pilloni l'importo complessivo di euro 24.589,46, oltre interessi e spese successive, in forza di assegno bancario n. 07901051363-03 tratto il 13 ottobre 2010 su conto del Monte dei Paschi di Siena per l'importo di euro 24.000,00.

Premesso che l'opposto aveva realizzato per essa un impianto elettrico di illuminazione e distribuzione forza motrice, l'opponente ha allegato di avere integralmente pagato il corrispettivo convenuto di euro 66.000,00, come attestato dalle quietanze apposte - in pari data - sulle fatture n. 2 del 26 gennaio 2009 di euro 54.000,00 e n. 33 del 30 giugno 2009 di euro 12.000,00.

L'assegno bancario portato in precetto - ha spiegato l'opponente - era stato consegnato, su richiesta del Pilloni, unicamente a titolo di garanzia del pagamento, con l'intesa che non sarebbe stato portato all'incasso e che lo stesso, dopo il pagamento, sarebbe stato restituito o distrutto, come ricavabile dalla raccomandata inviata l'1 aprile 2010 al Pilloni.

In spregio degli accordi presi - ha lamentato l'opponente - il Pilloni aveva però portato l'assegno all'incasso, *dopo avere aggiunto indebitamente, perché non autorizzat[o] la data di trattenza del 13 ottobre 2010 (sic).*

L'opponente, inoltre, ha eccepito l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione fondata sull'assegno, emesso ben prima dell'aprile 2010, per cui il titolo al più avrebbe potuto essere utilizzato come riconoscimento del debito.

Il Caseificio ha formulato le conclusioni trascritte.

Nel costituirsi con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione del 15 novembre 2011, l'opposto ha innanzitutto spiegato di avere ricevuto dal Caseificio nove

assegni in pagamento degli importi portati dalle due fatture sopra indicate, ma di poterne depositare solo otto, per un totale di euro 63.000,00, perché uno di euro 3.000,00 non era stato depositato sul proprio conto ma incassato direttamente presso il Banco di Sassari.

Alla consegna degli assegni, su richiesta del Caseificio del Campidano, che le [avev]a predisposte, [avev]a rilasciato - incautamente - le relative quietanze liberatorie (sic).

Sempre su richiesta della committente, aveva consentito a non mettere all'incasso gli assegni tutti insieme, a determinate scadenze pattuite tra le parti (o meglio determinate dalla liquidità del Caseificio del Campidano) (sic).

Alcuni di questi titoli erano stati regolarmente pagati, mentre altri no, tanto che alcuni erano stati sostituiti dall'emittente; alcuni di questi erano stati onorati, mentre per altri aveva dovuto agire esecutivamente per ottenerne il pagamento.

Per l'assegno del Monte dei Paschi di Siena n. 0700107137-01 versato l'8 marzo 2010 di euro 5.000,00 - ha illustrato il Pilloni - aveva dovuto notificare precetto e richiedere un pignoramento mobiliare, che era andato a buon fine e si era concluso con una conversione del pignoramento e l'effettivo pagamento della somma dovuta da parte del Caseificio.

Il Pilloni ha lamentato, dunque, la pretestuosità dell'opposizione, evidenziando come il Caseificio avesse consegnato in un'unica soluzione degli assegni non immediatamente incassabili, ottenendo la quietanza da parte sua.

L'opposto ha poi evidenziato come la tesi dell'opponente fosse inverosimile perché, a garanzia del pagamento delle fatture n. 2/2009 e n. 33/2009, dell'importo complessivo di euro 66.000,00, sarebbe stato emesso un solo assegno di euro 24.000,00.

Il Pilloni ha contestato, poi, *il contenuto della raccomandata 01.04.2010, del tutto assurdo, raccomandata [...] mai ricevut[a] (sic).*

Per quanto invece attiene alla prescrizione, l'opposto ha osservato come *il titolo porta la data del 13 ottobre 2010,*

autorizzata dall'odierno opponente (Unida Gianfranco), che successivamente ha cambiato idea, anche perché evidentemente non aveva le somme per coprire l'assegno (sic).

Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dal rilievo che la somma degli assegni richiamati dal Pilloni fosse pari a euro 68.000,00 a fronte di un corrispettivo nella fattura di euro 66.000,00, l'opponente ha tratto argomenti per sostenere la non veridicità delle allegazioni dell'opposta e ha ribadito che:

- l'assegno di euro 24.000,00 era stato illegittimamente trattenuto dal Pilloni;
- le dichiarazioni liberatorie erano legittime e non incautamente consegnate dal Pilloni;
- la data di emissione dell'assegno era stata indebitamente aggiunta dal Pilloni, che aveva riconosciuto di avere ricevuto l'assegno in data 26 gennaio 2009;
- se anche fosse stata fondata la tesi del Pilloni si sarebbe dovuto ritenere che l'assegno fosse stato dato in garanzia e non in pagamento.

2. Il giudizio verte sull'esistenza del debito portato dall'assegno bancario n. 07901051363-03 tratto il 13 ottobre 2010 su conto del Monte dei Paschi di Siena per l'importo di euro 24.000,00 emesso dalla Caseificio del Campidano s.r.l.

Sulla base delle allegazioni delle parti risulta incontestato che tra la società opponente e il Pilloni sia intercorso un solo rapporto negoziale relativo all'esecuzione di un impianto per il corrispettivo di euro 66.000,00, contabilizzato nelle fatture n. 2 del 26 gennaio 2009 di euro 54.000,00 e n. 33 del 30 giugno 2009 di euro 12.000,00.

Risulta altresì incontestato che tale quietanza sia stata rilasciata dal Pilloni, il quale ha tuttavia allegato di avere rilasciato tale attestazione a seguito della consegna di nove assegni bancari, non tutti onorati dal Caseificio (cfr. docc. 3-10 opposto).

Nel governo della fattispecie, dunque, vengono in rilievo tre principi:

- da un lato, quello per cui il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'art. 1199 c.c., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c., la quale, essendo rivolta alla parte, produce gli stessi effetti della confessione giudiziale. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196);
- dall'altro lato, quello per cui l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass., 29 settembre 2011, n. 19929) e quello per cui in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, *pro solvendo*; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto

estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombando invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una *probatio diabolica*, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass., 12 dicembre 2014, n. 26161).

Il Caseificio, nel fare opposizione, ha invocato l'atto di quietanza rilasciato dal Pilloni che varrebbe a provare l'estinzione dell'obbligazione derivante dal rapporto sottostante e ha indicato di avere rilasciato l'assegno in contestazione, in bianco nella data, per mera funzione di garanzia.

La tesi dell'opponente di avvenuta estinzione del debito nascente dal rapporto causale non convince affatto.

In primo luogo, il Caseificio non ha indicato, neanche genericamente, con quali modalità (assegni, contanti, bonifico, compensazione, etc.) sarebbe stato effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto al Pilloni in forza dell'unico rapporto contrattuale pacificamente intercorso tra le parti e, malgrado le allegazioni specifiche della controparte e la produzione di copia dei titoli (docc. 3-10 citati), non ha spiegato:

- per quale motivo avrebbe emesso i nove assegni prodotti dal Pilloni;
- per quale motivo, a fronte di un pignoramento promosso sulla scorta di uno di questi assegni, aveva chiesto la conversione del pignoramento, senza opporre l'inesistenza del debito;
- per quale motivo, a fronte di un corrispettivo contrattuale di euro 66.000,00, il Pilloni avrebbe richiesto a garanzia un solo assegno dell'importo di euro 24.000,00;
- per quale motivo essa avrebbe pagato il corrispettivo senza previamente farsi restituire il titolo dato in garanzia.

In tale contesto, riesce del tutto inverosimile quanto prospettato dal Caseificio.

Del resto, dalla copia prodotta dallo stesso opponente (docc. 2 e 3) si ricava come le fatture emesse dal Pilloni, sottoscritte anche da un tecnico, siano state utilizzate dall'opponente per conseguire finanziamenti nell'ambito del POR Sardegna 2000-2006.

È, dunque, verosimile che l'attestazione di avvenuto pagamento sia stata effettuata a fronte della consegna degli assegni bancari, unicamente al fine di agevolare le pratiche di finanziamento.

L'assegno posto a fondamento del precetto non è stato onorato, come si ricava dal fatto che esso sia ancora nella disponibilità del prenditore, sicché deve ritenersi il diritto del Pilloni di ottenere il pagamento di quella *tranche* di corrispettivo.

La quietanza invocata dal Caseificio, infatti, è assolutamente compatibile con il rilascio degli assegni bancari.

3. L'opposizione del Caseificio, però, non deve essere rigettata, in quanto può ritenersi provato che il titolo in questione, al momento della consegna al Pilloni, fosse privo di data.

Ciò non tanto sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Gianfranco Unida, padre del legale rappresentante del Caseificio, i cui ricordi sono troppo dettagliati e favorevoli alla posizione processuale della società del figlio per essere ge-

nuini, quanto piuttosto per ciò che lo stesso Pilloni, nel resistere, ha indicato di avere acconsentito *a non mettere all'incasso gli assegni tutti insieme, a determinate scadenze pattuite tra le parti (o meglio determinate dalla liquidità del Caseificio del Campidano) (sic) e che il titolo porta la data del 13 ottobre 2010, autorizzata dall'odierno opponente (Unida Gianfranco), che successivamente ha cambiato idea, anche perché evidentemente non aveva le somme per coprire l'assegno (sic)*. Se si considera ancora che gli assegni prodotti dall'opposto hanno la data vergata, in alcuni casi, con un timbro datario e, nei rimanenti casi, con grafie differenti, spesso diverse da quelle con cui è indicata la somma portata dal titolo, riesce convincente ritenere che l'assegno in questione fosse nullo per difetto di uno dei requisiti di legge e, dunque, non possa valere quale titolo esecutivo.

Il Pilloni, dunque, non ha diritto di agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito indicato nel precetto.

4. Essendosi il Pilloni costituito in udienza e, pertanto, ben oltre il termine fissato dal codice di rito per la proposizione di domande riconvenzionali, la sua domanda di accertamento del debito non è ammissibile.

5. In ragione della reciproca soccombenza delle parti, sus-

sistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.

6. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., reciprocamente formulata dalle parti, deve essere rigettata, non fosse altro perché entrambe hanno affermato in questo giudizio fatti che, sia pure in misura differente, non hanno trovato riscontro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. rigetta la domanda del Caseificio del Campidano s.r.l. di accertamento negativo del debito vantato da Giuseppe Pilloni;

2. in parziale dell'opposizione, dichiara che Giuseppe Pilloni non ha diritto di agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito portato dall'assegno bancario n. 07901051363-03 tratto il 13 ottobre 2010 su conto del Monte dei Paschi di Siena per l'importo di euro 24.000,00;

3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento del credito di euro 24.000,00 in capo al Pilloni;

4. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti. (Omissis)

«Effetti della quietanza liberatoria su assegno bancario senza data»

di Paolo Bontempi*

La nota evidenzia la difficile conciliabilità tra efficacia probatoria immediata della quietanza di pagamento prevista dall'art. 1199 cod. civ. (assimilabile alla confessione stragiudiziale) ed efficacia liberatoria differita della "*datio in solutum*" (art. 1197 cod. civ.) a cui è riconducibile il pagamento eseguito tramite assegno bancario, quando di tale modalità di adempimento non si dia atto nell'attestazione rilasciata dal creditore. A prevalere è il mancato pagamento dell'assegno, che travolge l'efficacia probatoria della quietanza, anche se liberatoria e rilasciata a saldo. La mancanza originaria della data di emissione impedisce però al creditore di utilizzare l'assegno non pagato come titolo esecutivo per esercitare l'azione cartolare.

I. Il caso

Un imprenditore consegna, in pagamento del corrispettivo di lavori di impiantistica appaltati, nove assegni bancari tratti senza data, a fronte dei quali riceve dall'appaltatore le fatture quietanzate di saldo che poi utilizza per ottenere un finanziamento pubblico.

Successivamente, alcuni degli assegni bancari non vengono onorati e l'appaltatore intima atto di precetto sulla base di uno di essi.

Il traente propone opposizione al precetto, deducendo l'efficacia liberatoria delle quietanze ricevute; di contro, il portatore dei titoli eccepisce con successo che l'attestazione di avvenuto adempimento era superata dalla prova del mancato pagamento degli assegni significativamente ancora in suo possesso.

Nel corso del giudizio di opposizione emerge però

che l'assegno azionato in via esecutiva era stato emesso senza data e da qui la sua nullità e l'inutilizzabilità come titolo esecutivo per la mancanza di un requisito essenziale.

La sentenza si rivela interessante, in quanto, muovendosi nell'ambito di principi giurisprudenziali ormai consolidati (quali la natura della quietanza di pagamento e la nullità dell'assegno bancario tratto senza data), opera un interessante coordinamento tra l'efficacia probatoria dell'attestazione di saldo contenuta in una quietanza liberatoria e la funzione di pagamento *pro solvendo* dell'assegno bancario, consentendo di chiarire che:

1) *il rilascio di una quietanza di saldo attesta l'immediata liberazione del debitore che, per la natura confessoria di quell'attestazione, non ammette una semplice prova contraria;*

* Contributo pubblicato in base a *referee*.

2) la prova che il pagamento quietanzato fosse avvenuto tramite assegno bancario sottopone però l'effetto liberatorio alla condizione (risolutiva) del mancato incasso del titolo, il cui verificarsi travolge fin dall'inizio anche l'effetto probatorio della quietanza;

3) il creditore non può però azionare in via esecutiva l'assegno bancario ricevuto senza data.

II. Le questioni

1. *Natura della quietanza di pagamento e sua efficacia probatoria in caso di adempimento a mezzo di assegno bancario.*

La sentenza in commento ha dovuto risolvere il problema del delicato rapporto esistente tra l'efficacia probatoria della quietanza liberatoria di pagamento (a cui attribuisce natura di confessione stragiudiziale) e la consegna *pro solvendo* di un assegno bancario, il cui effetto solutorio è pacificamente rimandato e subordinato all'effettiva riscossione della provvista da parte del creditore-prenditore.

La delicatezza della questione consiste nel fatto che il creditore aveva rilasciato quietanze di saldo generiche (apponendole sulle fatture ricevute, senza menzionare il mezzo di pagamento ricevuto), alle quali il Tribunale di Cagliari ricollega l'impossibilità di eccepire che il pagamento non fosse avvenuto, non ritenendo sufficiente che il quietanzante allegasse la non veridicità dell'attestazione, ma reputando necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un errore di fatto o di una violenza ai sensi dell'art. 2732 cod. civ.

L'efficacia probatoria della quietanza è ritenuta quindi immediata ed incondizionata.

Tuttavia, l'intervenuta prova che lo strumento di pagamento utilizzato fosse costituito da assegni bancari conduce il giudice cagliaritano a condizionare l'effetto liberatorio all'incasso dei titoli da parte del creditore.

Detto diversamente, a prevalere è ritenuta l'efficacia solutoria *pro solvendo* della consegna dei titoli, prevista dagli artt. 1197 e 1198 cod. civ., rispetto all'efficacia probatoria della quietanza desumibile dall'art. 1199 cod. civ.

Ovviamente, volendo entrare subito nel merito della soluzione adottata, il contemperamento tra l'effetto probatorio immediato della quietanza e l'effetto solutorio differito (*rectius* risolutivamente condizionato) insito nella consegna in pagamento di un assegno bancario diviene problematico solo laddove – com'era accaduto nel caso esaminato dalla sentenza qui annotata – l'attestazione non rechi menzione dello strumento utilizzato, dato che invece, nel caso in cui il quietanzante specifichi per iscritto quale sia la modalità solutoria, il regime proprio del mezzo di pagamento prescelto dalle parti attrae, condiziona e limita l'effetto probatorio tipico della quietanza.

Ciò per la semplice ragione che la quietanza costituisce una dichiarazione di scienza, che comporta ammissione di un fatto preciso, consistente, nel caso di pagamento tramite assegno bancario, nell'attestazione di avvenuta consegna del titolo, la cui efficacia solutoria è per legge condizionata all'effettiva copertura dell'assegno, verificabile solo in un momento successivo. Tale condizione deve ritenersi *risolutiva*, nel senso che l'effetto estintivo della prestazione in luogo dell'adempimento opera con la consegna del titolo, ma il suo mancato pagamento costituisce evento futuro ed incerto che elimina (retroattivamente ex art. 1360 cod. civ.) quell'effetto e fa risorgere l'obbligazione originaria.

Non a caso l'art. 1199 cod. civ. prevede che la quietanza attesti che il creditore “riceve il pagamento”, per tale intendendosi, in caso di consegna di un assegno bancario, l'effettivo incasso della provvista che vada a soddisfare l'interesse che il creditore ha all'adempimento in moneta dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1277 cod. civ.

Il problema invece si complica laddove il creditore che rilascia quietanza ometta di fare menzione dello strumento di pagamento utilizzato, facendo scattare l'immediata efficacia probatoria di quell'attestazione, per travolgere retroattivamente la quale occorre anzitutto la prova che si fosse utilizzato un mezzo di adempimento ad efficacia liberatoria condizionata, poi non andato a buon fine.

Nulla esclude che le parti possano accordarsi diversamente, vale a dire pattuire che lo strumento di pagamento prescelto produca un effetto liberatorio definitivo, a prescindere dalle sue caratteristiche intrinseche: così è possibile che un adempimento effettuato mediante cessione di credito produca un effetto esdebitatorio immediato, ove esso sia avvenuto *pro soluto* e non *pro solvendo*, come prevede chiaramente l'art. 1198 cod. civ.

Allo stesso modo, nulla esclude che possa pattuirsi la immediata e definitiva liberazione del traente-debitore al momento della consegna del titolo al prenditore-creditore, se così le parti abbiano espressamente previsto e voluto, in deroga alla condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso” generalmente insita in qualsiasi *datio* o *cessio in solutum* prevista dagli artt. 1197 e 1198 cod. civ. ed in deroga anche all'art. 1277 cod. civ. che è ritenuta norma dispositiva (CASS., 10.6.2005, n. 12324, *infra*, sez. III).

Ciò premesso, per meglio comprendere la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale di Cagliari, occorre ricordare che, secondo un orientamento pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, la quietanza si sostanzia in una dichiarazione di scienza unilaterale e recettizia, *priva di contenuto negoziale*.

Proprio quest'ultimo aspetto (la mancanza di contenuto negoziale) distingue la quietanza dalla rinuncia o

transazione in senso stretto, atti negoziali invece con cui la parte abdica consapevolmente ad un proprio diritto, come nel caso in cui il creditore inserisca nell'attestazione la dichiarazione di nulla aver più a pretendere in relazione ad un preciso e ben specificato rapporto giuridico (cosiddetta quietanza "a saldo" o quietanza "liberatoria"), risultando così la consapevolezza di rinunciare ad un proprio diritto e non una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti.

Per ritenere di essere in presenza non di una semplice quietanza di pagamento, bensì di una vera e propria transazione o rinuncia non basta però una generica dichiarazione di saldo, come nel caso esaminato dalla sentenza che si annota, occorrendo invece la presenza di *elementi testuali ed inequivocabili* da cui possa evincersi che le parti abbiano inteso definire ogni pretesa relativa al loro rapporto.

Tale intenzione non può essere desunta dal mero riferimento, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione al rapporto cui si riferisce la prestazione oggetto di attestazione (ciò potendo integrare una mera clausola di stile), ma va accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili *aliunde*, che la dichiarazione sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.

Evidentemente e correttamente il Tribunale di Cagliari non ha ravvisato una tale inequivocabilità nella mera dichiarazione di saldo apposta dal committente-debitore in calce alle fatture ricevute dal suo appaltatore.

Ora, nel caso di semplice quietanza, priva di contenuto negoziale abdicativo, ad essa viene solitamente attribuita una natura giuridica assimilabile alla confessione stragiudiziale di avvenuto pagamento della prestazione.

Una parte minoritaria degli interpreti nega in realtà questa natura confessoria, considerando che la quietanza è un atto dovuto, al contrario della confessione che invece si caratterizza per la volontaria ammissione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Supr. Corte (CASS., sez. un., 22.9.2014, n. 19888, *infra*, sez. III), chiarendo che la quietanza tipica (ossia l'asseverazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore, il quale dichiara di aver ricevuto una prestazione specificatamente indicata) non può essere identificata con la confessione, perché, da un lato, il suo rilascio è dovuto e non frutto di una libera scelta e, da altro lato, il suo contenuto è predeterminato per legge e non libero. Tuttavia, ad avviso della Supr. Corte, anche la quietanza si estrinseca nell'asseverazione di una circostanza sfavorevole al dichiarante e, pertanto,

presenta appunto natura assimilabile alla confessione stragiudiziale.

Da questa affermazione discende che alla quietanza si applica, in via analogica, l'art. 2732 cod. civ., con la conseguenza che il quietanzante non può provare la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, ma solo dimostrare che il suo rilascio è stato determinato da errore di fatto o da violenza.

In tal modo le sezioni unite superano gli argomenti sia di quella parte della dottrina che ritiene la quietanza uno strumento meramente indiziario di avvenuto pagamento superabile con ogni mezzo di prova, sia di coloro che la ritengono invece un atto di ricognizione negativa di un diritto o di un debito, che comporta esclusivamente l'inversione dell'onere della prova.

Pertanto, la quietanza tipica (prevista dall'art. 1199 cod. civ.) si distingue dalla cosiddetta quietanza "di favore" o "di comodo", in cui la dichiarazione viene rilasciata d'intesa fra creditore e debitore, nella piena consapevolezza della non rispondenza al vero di quanto asseverato. In questo caso infatti il quietanzante non intende rilasciare alcuna dichiarazione confessoria e pertanto non operano i limiti imposti dall'art. 2732 cod. civ. alla prova della non veridicità della stessa, ma rileva la disciplina in tema di simulazione, con la conseguenza che il creditore dovrà allegare l'esistenza di una controdeklarazione scritta proveniente dal debitore, senza possibilità di far ricorso alla prova testimoniale (artt. 1417, 2722 e 2726 cod. civ.), salvo il caso di illiceità dell'intesa simulatoria.

Ma la quietanza tipica si distingue anche dalla quietanza "atipica", che è contenuta nella dichiarazione unilaterale di vendita di autoveicolo rilasciata dal venditore ai sensi dell'art. 13 r.d. 15.3.1927, n. 1814, la quale, essendo indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico al solo fine di ottenere l'annotazione del passaggio di proprietà e di evitare l'iscrizione del privilegio legale per il prezzo, non è prova piena, ma assimilabile alla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice.

Se può dirsi ormai giunta ad un punto di approdo la problematica concernente la natura giuridica ed il regime probatorio della quietanza tipica, ancora aperta rimane invece la questione relativa all'ambito di operatività dell'obbligo del creditore al suo rilascio.

La giurisprudenza ha negato che al debitore spetti la quietanza in caso di promessa di pagamento, perché tale atto non è idoneo ad estinguere l'obbligazione.

Sussiste invece un contrasto con riferimento al diritto del debitore di chiedere il rilascio della quietanza in caso di estinzione dell'obbligazione attraverso modalità diverse dall'adempimento.

Il contrasto interpretativo attiene proprio al caso della *datio in solutum* (art. 1197 cod. civ.) o della cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 cod. civ.).

Un primo orientamento più rigoroso nega l'applicabilità dell'art. 1199 cod. civ. in tali casi.

Esiste invece un orientamento che attribuisce al debitore il diritto alla quietanza, considerando che sia la *datio in solutum* sia la cessione del credito avrebbero funzione solutoria, tanto quanto il pagamento in denaro; si aggiunge un argomento sistematico, dato dal collocamento della norma sulla quietanza (art. 1199 cod. civ.) subito dopo gli artt. 1197 e 1198 cod. civ., il che farebbe desumere la conclusione che il legislatore avrebbe voluto ricomprendere sia la *datio in solutum* sia la cessione di credito in pagamento nell'ambito di operatività della norma di chiusura e quindi la regola di un diritto del debitore, anche in tali casi, al rilascio di una quietanza di pagamento, avendo un chiaro interesse a procurarsi la prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

Recentemente, però, la Supr. Corte ha riconfermato l'orientamento più risalente, ribadendo l'impossibilità per il debitore di esigere la quietanza in caso di *datio in solutum* e, comunque, in ipotesi di estinzione dell'obbligazione attraverso modalità diverse dall'adempimento.

La questione è di sicura rilevanza nel caso esaminato dalla sentenza che si annota, posto che la giurisprudenza qualifica come *datio in solutum* il pagamento tramite assegno bancario, ma anche tramite assegno circolare (rispetto al quale tuttavia si tende a limitare la libertà del creditore di rifiutarne la consegna, in considerazione della particolare affidabilità dello strumento e delle restrizioni alla circolazione del denaro contante imposte dalla normativa antiriciclaggio) o tramite altri titoli di credito (assegno di traenza o cambiali).

In tali casi un diritto del debitore alla quietanza sussiste solo una volta che effettivamente l'assegno sia stato riscosso con successo o il titolo portato efficacemente all'incasso.

Fino a quel momento, come giustamente concluso dalla sentenza in esame, il creditore che abbia rilasciato quietanza di pagamento può eccepire e dimostrare il mancato pagamento dell'assegno consegnatogli per adempimento.

Tale prova è agevolata dal fatto che il creditore sia rimasto in possesso del titolo, ciò presupponendo certamente la sua mancata trasformazione in una somma di denaro disponibile, anche considerato che, per converso, la sua avvenuta restituzione costituirebbe presunzione assoluta di pagamento (CASS., 7.11.1969, n. 3633, in *Mass. Giut. civ.*, 1969).

2. L'assegno bancario tratto senza data: nullità ed idoneità all'utilizzo come titolo esecutivo.

La sentenza annotata reputa che l'assegno bancario emesso senza data, appunto perché privo di un suo requisito essenziale espressamente previsto dalla legge,

non sia valido e non possa valere quale titolo esecutivo, ma semmai solo quale promessa di pagamento.

In effetti l'art. 1, n. 5), R.D. 21.12.1933, n. 1736 (l. ass.) prescrive che l'assegno bancario, per essere considerato come tale, debba possedere, tra i vari requisiti elencati, quello della data di emissione.

La conseguenza dell'omessa indicazione di uno dei suoi requisiti di forma comporta che il documento "*non vale come assegno bancario*" secondo il chiaro disposto dell'art. 2, comma 1°, l. ass., a meno che non ricorra uno dei criteri sussidiari di integrazione del suo contenuto previsti dal comma 2 del medesimo art. 2 l. ass.

Tra i criteri sussidiari di integrazione del contenuto dell'assegno, non ne è previsto nessuno con riferimento alla data di emissione.

Va precisato che, nell'assegno bancario, i requisiti richiesti *ad essentialiam* – e dunque la data – devono già sussistere al momento dell'emissione del titolo.

L'uso dell'assegno bancario senza data è pertanto illegittimo, anche perché ne altera la naturale funzione di mezzo di pagamento, trasformandolo in un titolo di credito simile alla cambiale che è invece uno strumento di credito.

Inoltre, il predetto titolo è inefficace come titolo esecutivo in quanto fiscalmente irregolare ex art. 118 l. ass., per violazione degli artt. 6 e 9 tabella allegato A, d.p.r. 26.10.1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*): infatti l'assegno bancario sconta un'imposta di bollo meno gravosa della cambiale (in misura fissa e non proporzionale come quella dovuta per le cambiali), ma solo se emesso con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'art. 1 l. ass. (art. 9 d.p.r. 642/1972).

Il problema della validità dell'assegno bancario emesso senza data si colloca nella più ampia questione della validità dell'assegno bancario emesso in bianco.

L'opinione prevalente esclude la validità dell'assegno bancario in bianco, ossia del titolo che sia privo di una o più delle indicazioni prescritte, considerando l'incompatibilità del bianco rispetto alla funzione specifica di pagamento dello *cheque*, la mancanza nella disciplina dell'assegno di un esplicito riconoscimento della possibilità di emissione in bianco, diversamente da quanto previsto dalla legge per la cambiale (art. 14 l. camb.) e considerando altresì l'illiceità di qualsiasi patto di riempimento in quanto contrario alla funzione di mezzo di pagamento dell'assegno, con conseguente sua nullità ex art. 1418, comma 1°, cod. civ.

Un diverso orientamento dottrinale reputa invece che l'assegno bancario emesso in tutto o in parte in bianco sia valido, soprattutto laddove alla sua emissione non si accompagni un patto di non presentazione prima di un dato termine, il che lo rende non assimilabile ad uno strumento di credito.

La conclusione di questa seconda opinione è che ad

assumere rilevanza è solo il fatto che l'assegno sia completo al momento del pagamento, come nel diritto anglosassone, ove è contemplato il successivo riempimento nella sec. 20 del *Bills of Exchange Act* del 1882 e secondo la prassi consolidata di riempire l'assegno irregolare o farlo perfino completare dall'impiegato allo sportello, nel giorno di presentazione del titolo per il pagamento.

La tesi della validità ha dato rilevanza anche alla depenalizzazione dell'emissione di assegni in bianco, avvenuta con l'abrogazione dell'art. 116 l. ass., per effetto dell'art. 12 l. 15.12.1990, n. 386 e degli artt. 28 ss. d. legis. 30.12.1999, n. 507.

Ben diversa è l'ipotesi in cui l'assegno bancario sia munito di una data, ma successiva al momento della sua emissione e ciò in forza di uno specifico accordo tra traente e prenditore, secondo il quale il titolo non potrebbe essere messo all'incasso prima di un dato termine (assegno post datato).

In questo secondo caso l'assegno è considerato valido e regolarmente emesso, ma il patto di postdatazione è ritenuto illecito perché contrario alla natura di strumento di pagamento del titolo e pertanto il prenditore può legittimamente metterlo all'incasso prima della data pattuita e riportata sullo *cheque*.

III. I precedenti

1. *Natura della quietanza di pagamento e sua efficacia probatoria in caso di adempimento a mezzo di assegno bancario.*

Sulla natura di dichiarazione di scienza unilaterale della quietanza di pagamento si vedano: CASS., 6.5.2015, n. 9120, in *Mass. Giust. civ.*, 2015; CASS., 28.5.2013, n. 13189, *ivi*, 2013; CASS., 21.5.1991, n. 5706, *ivi*, 1991; CASS., 7.3.1991, n. 2410, *ibidem*.

Escludono che la semplice quietanza abbia contenuto negoziale: CASS., 20.1.2003, n. 729, in *Mass. Giust. civ.*, 2003; CASS., 23.12.1993, n. 12763, in *Giust. civ.*, 1994, I, 644 ed in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1312; CASS., 19.2.1977, n. 3798, in *Mass. Giust. civ.*, 1977; TRIB. BARI, 6.7.2016, in *Dejure*.

Sulla distinzione tra quietanza e rinuncia o transazione si richiamano: CASS., 21.2.2017, n. 4420, in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 19, 68 e CASS., sez. lav., 19.9.2016, n. 18321, in *Mass. Giust. civ.*, 2016, che evidenziano la necessità di desumere la rinuncia da elementi inequivocabili, anche nel caso di quietanza liberatoria rilasciata a saldo; CASS., sez. lav., 17.5.2006, n. 11536, in *Foro pad.*, 2006, I, 429, che precisa come la rinuncia debba riferirsi a diritti determinati, con l'intenzione di abdicare dal diritto di azionare in futuro la relativa pretesa economica; CASS., 6.5.2015, n. 9120, *cit.*; CASS., 31.1.2011, n. 2146, in *Mass. Giust. civ.*, 2011; CASS., 20.1.2003, n. 729, *cit.*; CASS.,

29.10.2002, n. 15245, in *Dir. & Giust.*, 2002, 43, 66; CASS., 11.7.2001, n. 9407, in *Studium Juris*, 2002, 231 ed in *Lavoro nella giur.*, 2002, 244; CASS., 23.5.2000, n. 6724, in *Mass. Giust. civ.*, 2000; CASS., 10.6.1999, n. 5706, *ivi*, 1999; TRIB. TERAMO, 8.3.2013, n. 208, in *Dejure*, secondo cui la quietanza rilasciata da un assicurato, con cui lo stesso accetta una somma a tacitazione totale e definitiva di ogni qualsiasi pretesa riconducibile al sinistro, non può essere intesa come contratto di transazione vero e proprio, poiché in essa non sono previste reciproche concessioni fra le parti; *contra*, nel senso invece dell'efficacia liberatoria di un atto di transazione e quietanza assicurativa CASS., 8.6.2007, n. 13389, in *Foro it.*, 2008, I, 2259 e TRIB. NOLA, 25.3.2012, in *Dejure*.

Sulla natura giuridica della quietanza come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento: CASS., 21.2.2014, n. 4196, in *Dir. & Giust.*, 2014; CASS., 31.10.2008, n. 26325, in *Mass. Giust. civ.*, 2008; CASS., 7.12.2005, n. 26970, *ivi*, 2005; CASS., 7.10.1994, n. 8229, in *Notiziario giur. lav.*, 1994, 793.

Per la tesi secondo cui la quietanza presenta una natura assimilabile alla confessione, ma con essa non identificabile: CASS., sez. un., 22.9.2014, n. 19888, in *Contratti*, 2015, 147 ss.; nello stesso senso CASS., 21.2.2014, n. 4196, in *Dir. & Giust.*, 2014, 24.2.2014; CASS., 22.10.2013, n. 23971, in *Guida al dir.*, 2014, fasc. 7, 52.

Nega che il debitore abbia diritto a ricevere la quietanza di pagamento in caso di promessa di pagamento: CASS., 16.4.2015, n. 7820, *ivi*, 2015, fasc. 29, 57.

Negano il diritto del debitore di chiedere il rilascio della quietanza in caso di utilizzo di modalità diverse dall'adempimento: CASS., 16.4.2015, n. 7820, *cit.*; CASS., 19.2.2001, n. 6908, in *Foro pad.*, 2001, I, 501, con riferimento ad un'ipotesi di novazione.

Ammette invece il diritto del debitore alla quietanza anche in caso di *datio in solutum* e di adempimento mediante cessione di credito: CASS., 5.2.1997, n. 1108, in *Foro it.*, 1997, I, 1093 ed in *Giust. civ.*, 1997, I, 2163.

Viene qualificato come *datio in solutum* il pagamento tramite assegno bancario (CASS., 1^a.12.2000, n. 15396, in *Contratti*, 2001, 576) o tramite dazione di un titolo di credito (con riferimento alla cambiale si veda CASS., 16.12.1981, n. 6652, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1983, II, 35) o tramite assegno circolare (CASS., sez. un., 18.12.2007, n. 26617, *ivi*, 2008, n. 5, II, 553) o tramite assegno di traenza (CASS., 10.3.2008, n. 6291, in *Foro it.*, 2009, I, 2806 ed in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, II, 553).

Precisano che la clausola "salvo buoni fine" insita nel pagamento tramite assegno opera quale condizione risolutiva: CASS., 5.2.1997, n. 1108, in *Foro it.*, 1997, I, 1093; TRIB. BARI, 5.10.2011, n. 3093, in *www.giurisprudenzabarese.it*.

Ammette la possibilità per le parti di concordare l'immediato effetto estintivo in coincidenza con la consegna di un assegno circolare, in considerazione della derogabilità dell'art. 1277 cod. civ.: CASS., 10.6.2005, n. 12324, in *Giust. civ.*, 2006, 2, I, 373 ed in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, II, 33.

2. *L'assegno bancario tratto senza data: nullità ed inidoneità all'utilizzo come titolo esecutivo.*

Sulla nullità dell'assegno bancario emesso senza data (a differenza dell'assegno postdatato che è soltanto irregolare e pagabile a vista): CASS., 16.6.2006, n. 13949, in *Mass. Giust. civ.*, 2006; CASS., 6.3.2006 n. 4804, *ibidem*; CASS., 14.11.2001, n. 14158, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, 525; CASS., 30.5.1996, n. 5039, in *Giur. it.*, 1997, I, 315; CASS., 19.4.1995, n. 4368, in *Contratti*, 1996, 140; CASS., 5.11.1990, n. 10617, in *Mass. Giust. civ.*, 1990; CASS., 9.11.1988, n. 6037, in *Vita not.*, 1988, 1175; TRIB. LAMEZIA TERME, 14.4.2011 e TRIB. NOLA, 30.10.2007, entrambi in *www.iusexplorer.it*; TRIB. NAPOLI, 4.7.2007, in *Corr. merito*, 2007, 998; TRIB. MONZA, 16.11.2004, *ivi*, 2005, 24; TRIB. ROMA, 15.6.2001, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, 525; TRIB. CAGLIARI, 11.4.1990, *ivi*, 1992, II, 721; TRIB. ROMA, 6.5.2002, in *Giur. romana*, 2003, 125; da ultimo TRIB. RAVENNA, 23.5.2017, *ined.*

Precisa che, in caso di emissione di assegno privo di data come mezzo di garanzia, debbono considerarsi nulli sia il titolo di credito rilasciato senza data, che il relativo patto di garanzia TRIB. CASSINO, 30.1.2015, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, II, 298.

Sulla nullità delle clausole incompatibili con la funzione di mezzo di pagamento dell'assegno bancario, come di quella che prevede la consegna di un assegno a titolo di garanzia: CASS., 24.5.2016, n. 10710, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 45, 79.

IV. La dottrina

1. *Natura della quietanza di pagamento e sua efficacia probatoria in caso di adempimento a mezzo di assegno bancario.*

Sulla quietanza di pagamento in generale si vedano: CAPOBIANCO, *Contributo allo studio della quietanza*, Esi, 1992, 13 ss.; LOCATELLI, voce "Quietanza (atto di)", nel *Noviss. Digesto it.*, XIV, Utet, 1967, 705 ss.; CECCHETTI, voce "Quietanza (dir. priv.)", in *Enc. del dir.*, XXXVIII, Giuffrè, 1987, 161 ss.; BECCARO, *Quietanza*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 717 ss.; GRANELLI, voce "Quietanza", nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. civ., XVI, Utet, 1997, 172 ss.

Sulla natura di dichiarazione di scienza della quietanza di pagamento e sull'esclusione della sua natura negoziale: BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*,

Giuffrè, 1993, 320; MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Jovene, 1955, 364.

Sulla distinzione tra quietanza e rinuncia o transazione: GRANELLI, *op. cit.*, 165; BIANCA, *op. cit.*, 326.

In ordine alla natura giuridica della quietanza come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento: BEGHINI, *La prova per testimoni nel rito civile*, Cedam, 1997, 56 ss.; BECCARO, *op. cit.*, 717; BRECCIA, *Le obbligazioni*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 1991, 575; GRANELLI, *op. cit.*, 167 ss., il quale chiarisce che "la dichiarazione confessoria e la dichiarazione ricognitiva differiscono perché oggetto della prima è l'asseverazione di un fatto, mentre oggetto della seconda è l'asseverazione di un diritto o di una situazione giuridica soggettiva ed è evidente che la quietanza, nel suo contenuto tipico, è asseverazione di un fatto (e cioè che il dichiarante ha ricevuto una determinata somma)".

Per l'opinione minoritaria che nega la natura confessoria della quietanza, sulla base della considerazione secondo cui la stessa è un atto dovuto, al contrario della confessione: DI MAIO, *Dell'adempimento in generale*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli, 1994, 368, il quale la ritiene uno strumento meramente indiziario di avvenuto pagamento, superabile con ogni mezzo di prova; CAPOBIANCO, *Data certa del pagamento del corrispettivo e quietanza nella cessione dei crediti di impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 1993, 759, il quale ritiene la quietanza un atto di ricognizione negativa di un diritto o di un debito, che comporta esclusivamente l'inversione dell'onere della prova.

Afferma il diritto del debitore alla quietanza in caso di *datio in solutum* o di cessione di credito in luogo dell'adempimento CANNATA, *L'adempimento delle obbligazioni*, nel *Trattato Rescigno*, IX, Utet, 1985, 114.

2. *L'assegno bancario tratto senza data: nullità ed inidoneità all'utilizzo come titolo esecutivo.*

Sulla nullità dell'assegno bancario emesso senza data e sull'irrelevanza del fatto che l'assegno sia stato completato con la data al momento della presentazione: PELLIZZI, *L'assegno bancario*, Cedam, 1964, I, 255 ss., 430.

In generale, sull'invalidità dell'assegno in bianco e sull'inammissibilità di un suo completamento da parte del portatore al momento dell'incasso: ANGELOTTI, *L'assegno bancario irregolare*, Libreria Forense Editrice, 1954, 99; ASCARELLI, *Istituzioni di diritto commerciale*, Giuffrè, 1937, 342; ASQUINI, *Titoli di credito*, Cedam, 1966, 400; BIANCHI D'ESPINOSA, *Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza*, Giuffrè, 1968, 518; BUTTARO, voce "Assegno bancario, assegno circolare e assegni speciali", nel *Noviss. Digesto it.*, Utet, 1958, I, 1075; BUTTARO, *L'assegno bancario in bianco ed il mandato a completare il titolo in relazione all'art. 116*

n. 3, legge assegno, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1957, 445; DE SEMO, *Diritto cambiario*, Giuffrè, 1953, 679; GRECO, *Corso di diritto bancario*, Cedam, 1936, 218; GUALTIERI, *I titoli di credito*, Utet, 1958, 300 ss.; LAURINI, *I titoli di credito*, Giuffrè, 2009, 450; MICHELI-DE MARCHI, voce "Assegno bancario", in *Enc. del dir.*, III, Giuffrè, 1958, 316; MUSSO, *L'assegno bancario in bianco*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1952, 45; NAVARRINI-PROVINCIALI, *Cambiale e assegno bancario*, Roma: edizioni dell'Ateneo, 1959, 381; PIERI, *L'assegno*, Utet, 1998, 106; SEGRETO-CARRARO, *L'assegno*, Giuffrè, 2012, 100 ss.; SANTINI, *Invalità dell'assegno bancario in bianco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 963.

In senso contrario, per l'opinione secondo cui la sussistenza dei requisiti essenziali sarebbe richiesta solo al momento del pagamento: ANGELONI, *Il patto di*

riempimento dell'assegno bancario in bianco, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1950, 232; ID., *Efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario emesso in bianco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 989; MARTORANO, *Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari*, Giappichelli, 1979, 500; MOLLE, *I titoli di credito cambiari*, Giuffrè, 1972, 150 ss.; OPPO, *Formazione e nullità dell'assegno bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, 153; ID., *Titoli incompleti e titoli in bianco*, *ivi*, 1951, I, 12; PELLIZZI, *L'assegno bancario*, Cedam, 1964, 281; ROVELLI, *Sul diritto di riempimento dell'assegno bancario in bianco*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1952, 225; TEDESCHI, voce "Assegno bancario, assegno circolare e gli assegni speciali", nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. comm., I, Utet, 1987, 264 ss.

Personalità (diritti della)

CORTE EUR. DIR. UOMO, III sez., 21.2.2017, ric. 20996/10 – JÄDERBLOM *Présidente* – RUBIO DOSAMENTES (avv. Saavendra Fernández) – Espagne (avv. de A. Sanz Guandasegui)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) – DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – LIBERTÀ D'ESPRESSIONE – LIBERTÀ DI STAMPA – BILANCIAMENTO TRA ART. 8 E ART. 10 CONV. EUR. DIR. UOMO – INTERESSE PUBBLICO – MARGINE DI APPREZZAMENTO DEGLI STATI CONTRAENTI – OBBLIGHI POSITIVI DEGLI STATI (Conv. eur. dir. uomo, artt. 8 e 10)

Violano l'art. 8 della Conv. eur. dir. uomo le decisioni delle Corti interne che hanno escluso la lesione del diritto alla vita privata della ricorrente, cantante messicana di notorietà internazionale, per effetto della pubblicazione di notizie concernenti la sfera della sua intimità. Sebbene la riservatezza delle persone note si giovi di una tutela meno intensa, questa deve estendersi ai comportamenti nell'ambito familiare, e avrebbe perciò richiesto la distinzione e il corretto bilanciamento tra le notizie attinenti alla sfera strettamente privata della ricorrente e quelle di interesse pubblico.

dal testo:

PROCÉDURE

1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20996/10) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante mexicaine, Mme Paulina Rubio Dosamantes («la requérante»), a saisi la Cour le 8 avril 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales («la Convention»).
(Omissis)

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. La requérante est née en 1971. Elle est une chanteuse très connue en Espagne sous le nom de Paulina Rubio.

5. Dans le cadre de trois émissions de télévision, F.B., l'ancien manager de la requérante, fut interviewé par d'autres invités sur divers aspects de la vie privée de la chanteuse.
(Omissis)

6. En mai 2005, la requérante forma, sur le fondement de

l'article 249 § 1, alinéa 2, du code de procédure civile, une action civile tendant à la protection de son droit à l'honneur et à la vie privée contre certaines personnes physiques, dont F.B., son ancien manager, des présentateurs ou des collaborateurs de programmes «à sensation», ainsi que des personnes morales, dont des sociétés de production de programmes télévisés et les chaînes de télévision elles-mêmes (Cuarzo Producciones, Atlas España et Gestevisión Telecinco, Gestmusic Endemol S.A.), en raison du contenu de certaines émissions diffusées en avril et en mai 2005. Elle estimait que certains des commentaires faits dans ces émissions par les défendeurs avaient porté atteinte à ses droits fondamentaux. Elle affirmait enfin que F.B. avait participé, moyennant paiement, à deux de ces émissions pour répondre à des questions concernant sa vie privée à elle et gagner en notoriété. Une vidéo contenant les déclarations de F.B. fut également diffusée dans une autre émission et commentée par le présentateur de celle-ci.

7. Par un jugement du 19 février 2007, le juge de première instance no 1 de Madrid débouta la requérante.
(Omissis)

10. Soutenant que les déclarations des défendeurs dans les